

## DISEGNO DI LEGGE

**Modifiche al Codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.**

---

### Art. 1

#### **(Obbligo di riferire la notizia del reato)**

All'art. 347 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, al comma 3, dopo le parole «*se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), numeri da 1) a 6)*», sono aggiunte le seguenti parole:

*«o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'art. 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale».*

§§§

### Art. 2

#### **(Assunzione di informazioni)**

All'art. 362 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

*«Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'art. 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e*

*577, commi 1 e 2, del codice penale, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro il termine di ventiquattro ore dalla iscrizione della notizia di reato».*

§§§

Art. 3

**(Atti diretti e atti delegati)**

All'art. 370 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 2, è inserito il seguente: *«Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'art. 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale, la polizia giudiziaria procede immediatamente al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero»;*
  
- b) dopo il comma precedente è aggiunto il seguente: *«nei casi di cui al comma precedente, la polizia giudiziaria pone immediatamente a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'art. 357».*

\*\*\*